

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.69 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CALABRESE TINDARO (07/03/1985 – MATR. FIGC 3555021) TESSERATO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRANO CALCIO 2010.**

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara valido il tesseramento del calciatore Calabrese Tindaro (matr. F.I.G.C.3555021) in favore della società A.S.D. Adrano Calcio 2010.

- 2) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.70 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D'ANGELO ANGELO (07/07/1987 – MATR. FIGC 4064525) TESSERATO DELLA SOCIETÀ F.C. NISSA.**

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, ritiene valido il tesseramento del calciatore D'Angelo Angelo (matr. F.I.G.C. 4064525) in favore della società A.S.D. Netina Calcio (trasferimento definitivo) e, per l'effetto, conferma la validità del successivo tesseramento (trasferimento temporaneo) in favore della società F.C. Nissa S.S.D. a r.l..

- 3) RECLAMO N.66 DELLA SOCIETÀ ASD COSMOS FUTSAL NOVE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE TOSIN ROBERTO (18/09/1982 – MATR. FIGC 3395767) TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CASSOLA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. VENETO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N.64 DEL CALCIATORE ALTIERI MICHELE (30.07.1989 - MATR. F.I.G.C. 4732386) AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLO**

SVINCOLO (EX ART. 107 N.O.I.F.) DALLA SOCIETÀ U.S.D. CALCIO MONTENERO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. MOLISE.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RECLAMO N.65 DEL CALCIATORE MUCCI GIUSEPPE (3.1.1984 - MATR. F.I.G.C. 3712129) AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLO SVINCOLO (EX ART. 107 N.O.I.F.) DALLA SOCIETÀ U.S.D. CALCIO MONTENERO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. MOLISE.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) **RECLAMO N.54 DEL SIG. FEDELI ANGELO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FEDELI MANUEL (12.12.1994 MATR. F.I.G.C. 6787634) IN FAVORE DELLA A.S.D. SAN DONATO PONTINO.**

Ordinanza.

- 7) **RECLAMO N.60 DEL SIG. URBINELLI FULVIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE URBINELLI WILLIAM (10.08.1995 MATR. F.I.G.C. 4654519) IN FAVORE DELL'A.S.D. MARIGNANO CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Urbinelli William in favore della società A.S.D. Marignano Calcio.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8) **RECLAMO N. 61 DELLA SOCIETÀ A.S.D. MANZANESE CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE INFURNA GIANLUCA (3.11.1994, MATR F.I.G.C. 4519395) TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD UNION 91. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) **RECLAMO N.63 DEL SIG. FRANCESCONI MICHELE AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FRANCESCONI SAMUELE (07.09.1995 - MATR. F.I.G.C. 4478446) DALLA SOCIETÀ ALZANO CENE 1909 SRL.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Francesconi Samuele svincolato dalla società Alzano Cene 1909 s.r.l..

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10)RECLAMO N. 67 DELLA SOCIETÀ A.S.D. PERTEGADA CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO TEMPORANEO) DEL CALCIATORE BARUZZO DARIO (1.7.1994 -.MATR F.I.G.C. 4261322), TESSERATO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CONCORDIA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

11)RECLAMO N.57 DEL SIG. MANCANIELLO ANTONIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANCANIELLO DARIO (08.01.1996 - MATR. F.I.G.C. 5831273), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO URANIA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

12)RECLAMO N. 59 DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMB MONTECASSIANO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO TEMPORANEO) DEL CALCIATORE BALESTRINI DENNJ (9.2.1995 -.MATR F.I.G.C. 4576346) TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASDC VIGOR POLLENZA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. MARCHE.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

13)RECLAMO N. 58 DELLA SOCIETÀ G.S. LIVORNO NORD PONTINO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA LISTA DI SVINCOLO SUPPLETIVA (EX ART. 107 N.O.I.F.). PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE TOSCANA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

14)RECLAMO N. 68 DEL SIG. FAZZINI STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FAZZINI EDOARDO (26/07/1997 MATR. FIGC 5204812) DALLA SOCIETÀ G.S. LIVORNO NORD PONTINO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE TOSCANA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

15)RECLAMO N. 51 DEI SIGG.RI LESSIO SERGIO E IANNICCA CINZIA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE LESSIO MIRKO (04.02.1996 MATR. F.I.G.C. 4613111) DALLA SOCIETÀ A.S.D. POZZOMAINA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 16) **RECLAMO N. 52 DEI SIGG.RI LUPO ROBERTO ED ESPOSITO ANNUNZIATA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE LUPO ALESSIO (07.11.1996 MATR. F.I.G.C. 4795235) DALLA SOCIETÀ A.S.D. POZZOMAINA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 17) **RECLAMO N. 53 DEI SIGG.RI LORENZO MASSIMO E STIO LUCIA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE LORENZO SIMONE (03.11.1996 MATR. F.I.G.C. 4631089) DALLA SOCIETÀ A.S.D. POZZOMAINA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 18) **RECLAMO N. 56 DEI SIGG.RI GUGLIELMI NADIA E HILLUKKALA ERIK AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE HILLUKKALA PETRI (24.02.1996 MATR. F.I.G.C. 4613116) DALLA SOCIETÀ A.S.D. POZZOMAINA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 10 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete